

## **DELIBERAZIONE N. 325 DEL 15 DICEMBRE 2009**

UFF. PERSONALE

**OGGETTO: MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA ABILITATA ALLA TRATTATIVA COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO E LE PROCEDURE DI CONCERTAZIONE, INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE.**

### **LA GIUNTA**

Visto il documento istruttorio redatto in data 10 Dicembre 2009 dal Settore Organizzazione e Personale che di seguito si riporta:

“Viste le Deliberazioni della Giunta nn. 571 e 572 del 26.9.2005 (esecutive il 26.9.2005), con le quali sono state costituite le delegazioni trattanti di parte pubblica abilitate, rispettivamente, alla trattativa collettiva decentrata integrativa del personale dipendente e dei Dirigenti per la stipula del contratto decentrato integrativo e le procedure di concertazione, informazione e consultazione;

Considerato che entrambe le deliberazioni citate al paragrafo che precede prevedevano che la funzione di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e gli adempimenti previsti dai CC.CC.NN.L. e dalla normativa pro-tempore vigente relativi alla procedura di contrattazione decentrata fossero svolti dal Direttore Generale dell'Ente, nella persona pro-tempore titolare del relativo incarico o, in caso di sua assenza o impedimento dal Direttore dell'Area Finanze;

Considerato altresì che nell'Ente, allo stato, non è ricoperto il posto di Direttore Generale e che è necessario, per garantire la continuità nell'attività della trattativa, informazione, concertazione e consultazione con le OO.SS., individuare la figura che può ricoprire l'incarico di Presidente della delegazione anche in caso di vacanza, oltre che di assenza o impedimento del Direttore Generale;

Visti gli artt. 10 e 5 del CCNL dell'1.4.1999 del personale delle categorie e gli artt. 5 e 11 del CCNL del 23.12.1999 del personale dirigenziale, relativi alla composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente ed ai tempi e alla procedura per la stipulazione dei predetti contratti decentrati, rispettivamente del personale delle categorie e della dirigenza;

Visti altresì, l'art. 8 del CCNL dell'1.4.1999 del personale delle categorie e l'art. 8 del CCNL 23.12.1999 della dirigenza, relativi alla individuazione dei rappresentanti della parte datoriale al tavolo della concertazione;

Considerato che le disposizioni contrattuali vigenti sopra richiamate dispongono l'esclusiva composizione tecnica della Delegazione trattante di parte pubblica, conformemente ai principi stabiliti dal D. Lgs. n. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale;

Vista la nota di chiarimenti emanata dall'ARAN, Prot. n. 4260 del 27.5.2004, avente ad oggetto: "Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro", che dispone in particolare al punto A) – § 1 la non partecipazione del politico, quale membro, alla delegazione trattante;

Considerato che spetta ai Dirigenti il compito di attuare gli indirizzi definiti dall'organo politico, nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione, così come stabilito dal D. Lgs. n. 165/2001;

Rilevato inoltre:

- ❖ Che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono definiti dagli organi politici mediante direttive;
- ❖ Che, in particolare, spetta alla Giunta Comunale formulare le direttive datoriali sugli obiettivi prioritari della contrattazione decentrata integrativa e sulle risorse finanziarie disponibili, nonché verificare l'ipotesi di accordo e, conseguentemente, autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione, ai sensi della vigente normativa;
- ❖ Che non possono essere designati componenti della delegazione di parte pubblica membri di organismi sindacali comunque denominati;

Atteso che al tavolo delle relazioni sindacali può liberamente prendere parte, di propria iniziativa o su convocazione, il Sindaco o l'Assessore delegato con diritto di parola;

Ritenuto opportuno altresì abilitare la delegazione trattante di parte pubblica anche a svolgere le relazioni sindacali di concertazione, informazione e consultazione, integrandola con il/i Dirigente/i interessato/i di volta in volta dalle predette forme di relazioni sindacali;

Tutto quanto sopra considerato, rilevato, visto e ritenuto;

**si propone quanto segue**

- 1) di modificare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattativa collettiva decentrata integrativa del personale delle categorie e dei Dirigenti, di cui alle deliberazioni di Giunta nn. 571 e 572 del 26.9.2005, costituendola nel modo seguente:
  - Direttore Generale o, in caso di vacanza, Segretario Generale, con funzioni di Presidente e per gli adempimenti previsti dai CC.CC.NN.L. e dalla normativa pro-tempore vigente relativi alle procedure di contrattazione decentrata;
  - Direttore Area Finanze – componente;
  - Direttore Area LL.PP. – componente;
  - Dirigente Settore Organizzazione Personale – componente;

nei soggetti pro-tempore titolari dei relativi incarichi;

Al tavolo delle relazioni sindacali relative alla contrattazione decentrata può prendere parte, di propria iniziativa o su convocazione, il Sindaco o Assessore delegato con diritto di parola;

- 2) di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica di cui al punto 1) è altresì stabilmente abilitata a svolgere le relazioni sindacali di concertazione, informazione e consultazione, integrata con il/i Dirigente/i interessato/i di volta in volta dalle predette forme di relazioni sindacali. Al tavolo delle predette relazioni sindacali può prendere parte, di propria iniziativa o su convocazione, il Sindaco o Assessore delegato, con diritto di parola. Spettano al Presidente gli adempimenti previsti dai CC.CC.NN.L. relativi alle relazioni sindacali in esame;
- 3) di stabilire che la funzione di presidenza della delegazione trattante di parte pubblica per le relazioni sindacali di cui ai precedenti punti 1) e 2), in caso di assenza o impedimento del Presidente, venga svolta dal Direttore Area Finanze;
- 4) di dare atto che:
  - ❖ La delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
  - ❖ I contratti decentrati hanno capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dal CCNL e dalla normativa pro-tempore vigente a tale livello di negoziazione, essendo le materie che possono formare oggetto della disciplina decentrata stabilite nel CCNL e dalla legge;
  - ❖ Il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del CCNL, né può comportare oneri superiori a quelli previsti;
  - ❖ L'ipotesi di contratto decentrato o di accordo sindacale dovrà essere previamente verificato dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione del Presidente alla sottoscrizione definitiva;

- 5) di stabilire che l'attività di verbalizzazione delle riunioni delle delegazioni trattanti in sede di contrattazione, concertazione e informazione venga svolta dal Settore Organizzazione e Personale;
- 6) di dare informazione del presente atto alla RSU e alle OO.SS. rappresentative accreditate.

Ancona, li 10 Dicembre 2009

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica: Il Dirigente Settore Organizzazione e Personale – Responsabile del Procedimento – F.to Dott.ssa Livia Cavatassi e il Segretario Generale – F.to Dott. Guida Ennio”.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'ufficio interessato, non occorrendo, nel caso, il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi:

#### DELIBERA

- 1) di modificare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattativa collettiva decentrata integrativa del personale delle categorie e dei Dirigenti, di cui alle deliberazioni di Giunta nn. 571 e 572 del 26.9.2005, costituendola nel modo seguente:

- Direttore Generale o, in caso di vacanza, Segretario Generale, con funzioni di Presidente e per gli adempimenti previsti dai CC.CC.NN.L. e dalla normativa pro-tempore vigente relativi alle procedure di contrattazione decentrata;
- Direttore Area Finanze – componente;
- Direttore Area LL.PP. – componente;
- Dirigente Settore Organizzazione Personale – componente;

nei soggetti pro-tempore titolari dei relativi incarichi;

Al tavolo delle relazioni sindacali relative alla contrattazione decentrata può prendere parte, di propria iniziativa o su convocazione, il Sindaco o Assessore delegato con diritto di parola;

- 2) di stabilire che la delegazione trattante di parte pubblica di cui al punto 1) è altresì stabilmente abilitata a svolgere le relazioni sindacali di concertazione, informazione e consultazione, integrata con il/i Dirigente/i interessato/i di volta in volta dalle predette forme di relazioni sindacali. Al tavolo delle predette relazioni sindacali può prendere parte, di propria iniziativa o su convocazione, il Sindaco o Assessore delegato, con diritto di parola. Spettano al Presidente gli adempimenti previsti dai CC.CC.NN.L. relativi alle relazioni sindacali in esame;

- 3) di stabilire che la funzione di presidenza della delegazione trattante di parte pubblica per le relazioni sindacali di cui ai precedenti punti 1) e 2), in caso di assenza o impedimento del Presidente, venga svolta dal Direttore Area Finanze;
- 4) di dare atto che:
  - ❖ La delegazione di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Comunale;
  - ❖ I contratti decentrati hanno capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dal CCNL e dalla normativa pro-tempore vigente a tale livello di negoziazione, essendo le materie che possono formare oggetto della disciplina decentrata stabilite nel CCNL e dalla legge;
  - ❖ Il contratto decentrato non può essere in contrasto con le clausole del CCNL, né può comportare oneri superiori a quelli previsti;
  - ❖ L'ipotesi di contratto decentrato o di accordo sindacale dovrà essere previamente verificato dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti, per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione del Presidente alla sottoscrizione definitiva;
- 5) di stabilire che l'attività di verbalizzazione delle riunioni delle delegazioni trattanti in sede di contrattazione, concertazione e informazione venga svolta dal Settore Organizzazione e Personale;
- 6) di dare informazione del presente atto alla RSU e alle OO.SS. rappresentative accreditate.

---

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del TUEL. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.